

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	507
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	507
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Assunzione a carico dello stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo. (Approvato dal Senato). (1709)	507
PRESIDENTE	507
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (456-B)	508
PRESIDENTE	508, 509, 510, 511, 514, 515
ROSSI PAOLO MARIO	508, 509, 510, 511, 512
NATALI	508, 510, 513, 514
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	510, 511, 513, 514, 515
BIMA	510
PRETI	512
SEMERARO	512, 513
FALETRA	513, 514, 515
PASSONI	513
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	516

La seduta comincia alle 17,30.

LONGONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vicentini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Negrari e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Semeraro e De Michieli Vitturi.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo (Approvato dal Senato) (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo », sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, tutti noi sappiamo con quanto cordoglio il paese abbia accolto la notizia della scomparsa del senatore Luigi Sturzo. Direi delle cose del tutto superflue se volessi qui illustrare quella che è stata l'opera del senatore Luigi Sturzo prima del fascismo, durante il fascismo e successivamente nella

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

difficile fase di ricostruzione del paese; opera che può essere valutata anche al di sopra di ogni divisione di parte, come quella di ogni più insigne statista. Io ritengo che questo estremo omaggio che la nazione gli rende, assumendo a suo carico le spese per i funerali, sia un omaggio pienamente dovuto a questa insigne figura di italiano.

Invito quindi la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli, che, porrò successivamente in votazione, non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (456-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella penultima seduta, fu iniziata la discussione generale delle parti della proposta di legge che avevano subito modificazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento, e la Commissione, concorde, aveva ritenuto, anche per quelle ragioni di urgenza che sono

condivise da tutti, di esprimere parere favorevole in merito a queste modifiche. Siccome però, non era ancora pervenuto il parere da parte della V Commissione e non erano ancora scaduti i termini, la Commissione non aveva potuto formalmente procedere alla deliberazione in merito. Il parere è ora pervenuto ed è favorevole.

ROSSI PAOLO MARIO. Mi rendo conto della urgenza del provvedimento, anche perché questo emerse con chiarezza dalle precedenti discussioni. Ma vorrei chiedere al signor Presidente una chiarificazione se cioè non sia possibile abbinare a questa proposta di legge, l'altra proposta di legge di iniziativa del deputato Alicata, che è già presso il Comitato ristretto per il cinema che è stato costituito nella Commissione Interni.

All'articolo 4 della proposta di legge Alicata n. 1525 che è in discussione all'accennato Comitato, è prevista una esenzione maggiore di quella che non sia prevista dalla proposta di legge n. 456 dal collega Semeraro.

La mia preoccupazione è questa: se noi approvassimo la proposta di legge Semeraro e poi al Comitato, presso la Commissione Interni, fosse approvata anche la proposta di legge Alicata ed altri, potrebbe sorgere un conflitto fra le due proposte di legge, trattando entrambi lo stesso argomento. Occorre infatti tener conto che — come ho già accennato — la proposta di legge Alicata prevede una esenzione superiore a quella prevista dalla proposta di legge Semeraro.

Per ciò io chiedo se non sia possibile abbinare la discussione di queste due proposte.

NATALI. Evidentemente il collega Rossi si riferisce a quel che è avvenuto in sede di Commissione Interni, che ha dovuto procedere all'esame del disegno di legge governativo relativo alle modifiche della legge sul cinema — sul quale noi avevamo espresso il nostro parere — nonché delle proposte di legge dei colleghi Alicata, De Grada e Calabrò. In quella sede la Commissione Interni ha effettuato uno stralcio dei vari procedimenti, decidendo la proroga delle provvidenze governative al 31 dicembre 1960 e contemporaneamente dando mandato a un Comitato ristretto di esaminare tutta la materia.

Nella proposta di legge dell'onorevole Alicata, se non vado errato, era anche contemplata quella parte relativa al trattamento fiscale della produzione cinematografica e della distribuzione dei film, che era prevista pure nel disegno di legge governativo.

Quando la proposta di legge del collega Semeraro venne all'esame della nostra Com-

missione, espressi al Presidente la mia impressione che — dato che era stato preannunciato un provvedimento legislativo che disciplinava tutta la materia cinematografica — forse sarebbe stato opportuno attendere questo provvedimento legislativo, per esaminare l'intero complesso di disposizioni, anche se in quella sede — nella sede del primo esame che noi portammo a questa proposta di legge Semeraro — fu sottolineato unanimemente, da tutte le parti della Commissione, che nel caso in esame, trattandosi puramente di provvedimenti di carattere fiscale, questi provvedimenti erano distaccati e non connessi a una situazione di carattere generale.

Non so come possa inquadrarsi la richiesta del collega Rossi. Se questa richiesta fosse stata avanzata quando noi abbiamo esaminato per la prima volta questa proposta di legge Semeraro, debbo confessare che sarei stato perplesso ad oppormi alla richiesta del collega Rossi; ma oggi che abbiamo varato questo provvedimento, che ci ritorna in parte modificato dal Senato e che indubbiamente ha destato una certa aspettativa in un certo settore che è particolarmente delicato, pur rendendomi conto della preoccupazione del collega Rossi, io non vedo come — anche da un punto di vista regolamentare — la richiesta stessa possa essere accolta!

PRESIDENTE. Il collega Natali ha anticipato una parte delle considerazioni che avrei esposto.

È vero che presso la II Commissione vi è un disegno di legge n. 1578 che reca modificazioni e aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 857, sulla cinematografia, al quale disegno di legge sono state abbinare, per l'esame, le proposte di legge: n. 1238 De Grada ed altri; n. 1525 Alicata ed altri; n. 1593 Calabrò ed altri; e che la proposta di legge n. 456 che noi stiamo esaminando, è pure una proposta che modifica la legge 31 luglio 1956, n. 897, per la parte fiscale. Ma noi oggi riesaminiamo un provvedimento che già è stato affidato in sede legislativa alla nostra competenza; sulla quale proposta la Commissione già ebbe a deliberare. Il provvedimento poi è passato al Senato e oggi ci ritorna per l'esame delle varianti introdotte da parte del Senato.

Ora, se l'esame del disegno di legge e delle altre proposte di legge presso la II Commissione, potesse essere estremamente rapido, potrei convenire su quelle ragioni di opportunità che il collega onorevole Rossi ha invocato e che innegabilmente in una procedura di legislazione estremamente ordinata hanno il loro valore. Ma poiché la discussione del disegno

di legge e delle proposte di legge si prevede molto lunga, appunto per questo, la II Commissione ha operato uno stralcio e ha prorogato fino al 31 dicembre 1960 con modificazioni e aggiunte le norme in vigore, e conseguentemente ha lasciato pienamente sussistenti quelle ragioni di opportunità accolte nel testo della proposta Semeraro e sulle quali ragioni la nostra Commissione era andata pienamente d'accordo.

Oggi, quindi, una decisione sospensiva non mi parrebbe giustificata né davanti al Regolamento, né davanti agli accennati criteri di opportunità. Vedrà poi la Commissione competente per il disegno di legge che prima ho ricordato, cosa fare delle modificazioni che noi oggi approveremo pur essendo chiaro che deciderà entro il 31 dicembre 1960 perché essa ha deliberato la proroga fino a quella data delle norme in vigore.

ROSSI PAOLO MARIO. Mi permetto ringraziare il signor Presidente dei chiarimenti che ha voluto darmi, ma mi si voglia scusare se insisto sull'argomento.

Nel Comitato ristretto per la cinematografia è in elaborazione un disegno di legge. Qualora in tale sede venisse accolto il criterio di dare un'esenzione del 90 per cento sui diritti erariali, questo criterio domani entrerà in conflitto con quanto previsto dalla proposta di legge n. 456 che è in esame oggi, alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Non sussiste alcun conflitto. Tutt'al più si tratterebbe della modifica di una norma in vigore. Non vi è un conflitto di competenza e di attribuzioni!

Onorevole Rossi, concordo con lei in linea generale che si sarebbe forse potuto procedere ad una rielaborazione organica di tutta la materia, ma questo non è avvenuto e noi prima delle ferie estive abbiamo approvato la proposta di legge Semeraro. Il Senato, pur riconoscendo l'urgenza della materia, non ha potuto pronunciarsi subito, poiché la comunicazione della proposta di legge approvata dalla nostra Commissione è giunta ad Assemblea chiusa.

Il Comitato ristretto per la cinematografia della II Commissione Interni, prorogando le norme in vigore al 31 dicembre 1960, ha riconosciuto che l'esame della materia sarebbe stato lungo. E allora a me sembra che noi, anche in coerenza con la decisione adottata, dobbiamo nel più breve tempo possibile, provvedere in merito. Avremmo provveduto nella scorsa settimana, se non si fosse constatato che la V Commissione, quella del Bilancio,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

non aveva ancora espresso il suo parere e che non erano scaduti i termini.

Se ella, onorevole Rossi, insiste, io debbo mettere ai voti la sua pregiudiziale sospensiva.

ROSSI PAOLO MARIO. A questo punto, dovrei chiedere la rimessione in Aula della proposta di legge n. 456 !

PRESIDENTE. Ella ha il prescritto numero di adesioni ?

ROSSI PAOLO MARIO. Sì.

PRESIDENTE. Bisogna produrle subito.

NATALI. Come ho già detto prima, la questione così come si presenta dal punto di vista dell'opportunità e della connessione di tutta la materia, ha indubbiamente una certa rilevanza; ma questa questione doveva essere sollevata quando noi abbiamo discusso questa proposta di legge, cioè la scorsa estate. Infatti già allora le proposte di legge Alicata, De Grada e il disegno di legge governativo erano noti: quelle per essere state presentate alla Camera e il disegno di legge governativo per essere stato presentato al Consiglio dei ministri.

Di fronte alla dichiarazione del collega Rossi, non vedo come si possa discutere per la rimessione in Aula !

È un atteggiamento, questo, che mal si accorda col voto favorevole al provvedimento, dato questa estate da parte di tutti i gruppi politici.

Debbo ricordare ancora una volta che io stesso avevo delle perplessità sul provvedimento, in specie perché ritenevo che vi fosse una certa connessione col problema del cinema nel suo complesso. Ma tali perplessità furono superate dal fatto che di fronte alla particolare situazione che si era venuta a determinare nel settore cinematografico, tutti i gruppi politici dettero la loro adesione unanime, con un solo rimpianto: che la nostra approvazione non intervenisse in tempo utile per l'invio al Senato, affinché questo provvedimento — della cui utilità tutti erano convinti — potesse entrare in vigore immediatamente.

Se la II Commissione in sede di strutturazione delle varie proposte di legge vorrà fare delle modifiche su questo argomento, cosa accadrà ? Primo, dovrà chiedere il nostro parere; secondo, effettuerà delle modifiche ad una legge, ciò che è prassi costante che possa verificarsi.

Io vorrei ricordare, se mi permettono i colleghi, che noi recentissimamente, in sede di Commissione, e precisamente nella discussione del disegno di legge relativo all'abolizione della imposta di consumo sul vino, abbiamo

modificato l'aliquota relativa alle somministrazioni da effettuarsi nei locali di lusso e di prima categoria, aliquote che erano state stabilite con una legge del maggio 1959. È chiaro che non ci sarà nessuna incongruenza se da un esame completo della materia apparirà opportuno modificare e sistemare questa legge !

PRESIDENTE. Ho voluto andare a vedere quale era stato esattamente l'esito della votazione sulla proposta di legge n. 456, votazione avvenuta nella seduta del 21 luglio 1959: presenti alla votazione 25; voti favorevoli 24, contrari 1. L'elenco di coloro che hanno preso parte alla votazione, comprende colleghi di tutti i settori della Camera.

È vero che ai sensi del comma dodicesimo dell'articolo 40 del Regolamento della Camera « fino al momento dell'approvazione definitiva il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono », ma qualsiasi norma, a mio avviso, va interpretata in coerenza con quelli che sono stati gli atteggiamenti già assunti. Ora, noi oggi abbiamo all'ordine del giorno esclusivamente le modifiche che il Senato ha introdotto. E questo ai sensi del Regolamento.

L'onorevole Rossi invoca una considerazione di carattere generale che poteva essere invocata allorché abbiamo iniziato l'esame della proposta di legge Semeraro !

È anche vero che dopo aver adottato un atteggiamento, ci si può accorgere dell'opportunità di mutarlo, ma non vorrei che accadesse per la prima volta che una Commissione, dopo aver votato a scrutinio segreto un provvedimento con così larga adesione (totalità meno uno), oggi chieda di considerare nulla la decisione e in conseguenza si spossessi dell'autorità in forza della quale ha deliberato.

Insomma, se la lettera del Regolamento rimane salva nella sua richiesta che non è motivata in modo particolare, mi pare che lo spirito del Regolamento non venga qui molto rispettato, a meno che il Regolamento non venga invocato in senso ostruzionistico. Di fronte a un tale atteggiamento, allora, ogni norma del Regolamento viene interpretata per quel che può essere il ritardo nel deliberare !

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho chiesto la parola per precisare il pensiero del Governo dinanzi a questa procedura che si vorrebbe adottare per la prima volta.

BIMA. Io penso che l'onorevole Rossi sia incorso in un equivoco. L'altra settimana, siccome era desiderio della Commissione di approvare la proposta di legge, io, anche per

incarico di amici, presi l'iniziativa di interpellare l'onorevole Bottonelli. E l'onorevole Bottonelli venne qui e si dichiarò favorevole all'approvazione, senza emendamenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, per la precisione delle cose, io intendo fare un'analisi di ciò che può avvenire qualora venga accolta questa richiesta di deferire la proposta di legge Semeraro alla discussione in Aula.

In sostanza, noi siamo davanti a una proposta di legge che ha già avuto, come ha ricordato il Presidente, la loro approvazione e l'ha avuta nella pienezza della sede legislativa. Perciò né l'Aula, né la Commissione possono modificare il testo approvato; la parte più importante di questo provvedimento, è che la sequenza delle tabelle allineate nell'articolo 1, non può essere modificata nemmeno dall'Aula. Però quando noi esaminiamo le modificazioni apportate dal Senato con gli articoli 2 e 3, ci accorgiamo che questi articoli non sono altro che una migliore precisazione di un principio già affermato dai noi con il vecchio articolo 2. Cosa diceva il vecchio articolo 2? « Quando vengono emessi biglietti a pagamento, non è consentita l'esenzione dal diritto erariale su tessere e biglietti concessi per l'ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere. È fatta eccezione per i casi previsti dalla legge e per le persone nella legge medesima indicate ». Gli articoli 2 e 3 del testo del Senato cercano di precisare meglio lo stesso concetto.

L'unica vera innovazione apportata dal Senato è costituita dall'articolo 4 che eleva « al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggravi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ». Allora noi andremmo in Aula esclusivamente per modificare la percentuale dell'articolo 4. Punto e basta.

Arrivati a questo punto mi sorge un grosso dubbio. Nella motivazione addotta dal collega Rossi si fa riferimento a quella nuova legge sul cinema. Vuol dire che non potendo infirmare quella deliberazione, si tenta oggi di agganciare la discussione di questo solo articolo 4 (che è l'unico che può essere modificato) a quella legge che si andrà comunque a fare entro il 31 dicembre 1960. Quindi si tratta di una manovra quanto meno dilatoria, che

non riesco a capire dopo l'entusiasmo della Commissione manifestato in passato sulla proposta di legge Semeraro. Mi sembrava che il provvedimento nascesse dal desiderio di operare un minore prelevamento fiscale sugli spettacoli cinematografici. Questo fu il motivo primo ispiratore della proposta di legge. Oggi se la Commissione non lo vuole più evidentemente ne assumerà la responsabilità.

Concludendo, sia chiaro che il Governo è contrario al deferimento in Aula ed è dell'avviso che il provvedimento stesso, così come il Senato ve lo ha rimandato, possa ottenere l'approvazione della vostra Commissione.

ROSSI PAOLO MARIO. Vorrei dire all'onorevole Sottosegretario di Stato che non vi è da parte nostra nessuna manovra dilatoria.

Non va dimenticato che quando, nel luglio scorso, la nostra Commissione approvò la proposta di legge del collega Semeraro, indubbiamente agiva nei confronti di una particolare situazione che si configurava nella flessione degli introiti delle sale cinematografiche. Oggi si nota una certa ripresa.

Inoltre c'è il fatto che il Comitato ristretto per la cinematografia presso la Commissione Interni sta portando a termine un importante lavoro, e si appresta a formulare un disegno di legge che troverà una eco favorevole un po' in tutti i settori del Parlamento.

Dover decidere sulla proposta di legge Semeraro suscita in noi qualche perplessità, stante il fatto che nel disegno di legge che è in elaborazione al Comitato ristretto per la cinematografia presso la Commissione Interni, certamente verranno accolte delle proposte migliorative per quanto concerne l'esenzione dai diritti erariali.

PRESIDENTE. Stante il motivo da lei addotto, non può trattarsi che di un rinvio estremamente lungo!

ROSSI PAOLO MARIO. Pur di non procedere alla rimessione in Assemblea, potrei accedere ad un rinvio della discussione in altra seduta.

PRESIDENTE. Vorrei fare una considerazione di carattere regolamentare. L'onorevole Sottosegretario Valsecchi ha bene specificato che la nostra Commissione non può deliberare che sulle modifiche apportate dal Senato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Oppure respingere il provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra una interpretazione esatta.

Il Regolamento della Camera, articolo 67 comma terzo e quarto dispone che: « Se i

disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera, di norma, soltanto sulle modifiche apportate dal Senato. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato ».

Tutto considerato mi sembra una cosa veramente anomala respingere *in toto* il provvedimento.

Respingere una modifica introdotta dal Senato, restando ferma la nostra proposta, o adottandone un'altra, e conseguentemente ritornare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, questa mi pare la procedura prevista !

Se la richiesta dell'onorevole Rossi è al fine di apportare una modifica alle modifiche introdotte dal Senato, credo che la richiesta stessa possa essere senz'altro accolta. Ma se la richiesta di rinvio è una pregiudiziale (io la chiamo imperfettamente così), è una riserva per poter riproporre ancora il ritorno in aula, allora io, onorevole Rossi, non dovrei far mia come presidente questa proposta, ma sottoporla alla Commissione, perché non si tratta altro che di una richiesta di rimessione all'Assemblea che ai sensi del comma dodicesimo dell'articolo 40 ella è formalmente in diritto di chiedere.

Onorevole Rossi, vorrei che ella chiarisse il suo pensiero su questo punto.

ROSSI PAOLO MARIO. Io ho voluto sottolineare soltanto alcune preoccupazioni che sono sorte nel mio gruppo. Ora, proprio allo scopo di un approfondimento della questione e delle posizioni che si sono manifestate, sono nuovamente a pregarla di accogliere la mia richiesta di rinvio della discussione a una prossima seduta della Commissione.

SEMERARO. Avrei voluto che in questa seduta fossero stati presenti anche i colleghi Bottonelli e Calabrò che con me avevano presentato altre due proposte di legge sullo stesso argomento. A un certo momento, quando ci accordammo nel prendere in esame la mia proposta di legge, i colleghi Bottonelli e Calabrò si espressero in senso favorevole alla mia proposta di legge.

Infine, non risponde a verità l'affermazione che in questi ultimi tempi la situazione delle frequenze nei cinematografi sia migliorata. Caro collega Rossi, le ultime statistiche per il trimestre luglio-settembre, sono sconcertanti !

PRETI. Il ritmo della contrazione degli incassi è diminuito !

SEMERARO. Ad ogni modo stando alla statistica, il trimestre luglio-settembre ci dimostra che vi è stata un'ulteriore depressione, anche se è giusto aggiungere che si è trattato di un periodo in cui molte sale cinematografiche sono chiuse.

Ciò non esclude tuttavia che nel corso dell'anno, considerato complessivamente, la produzione italiana si sia leggermente tonificata consentendo una maggiore frequenza rispetto al gettito degli anni precedenti. Ma veniamo ad un'altra questione. Sembra che sia stato formato e si sia già messo al lavoro un comitato ristretto con l'incarico di elaborare un testo di legge organico per disciplinare definitivamente la materia. E poiché quelle norme sarebbero più vantaggiose, se ne vorrebbe da qualcuno trarre una conclusione contraria all'approvazione della mia proposta di legge. Chiedo scusa al collega Rossi, ma non riesco a seguirlo in questo ragionamento: non riesco cioè a capire perché mai non si debba prendere il poco oggi, quando nessuno ci vieta, così facendo, di prendere il molto domani.

PRETI. Ho chiesto la parola semplicemente perché il collega Semeraro mi ha chiamato in causa. La situazione obiettiva dei cinematografi è la seguente: è vero cioè che da tre anni gli incassi diminuiscono, però è pure vero che il ritmo di diminuzione degli incassi ha avuto un rallentamento ! Dal 1957 al 1958 la diminuzione degli incassi è stata inferiore a quella registrata dal 1956 al 1957 e forse non è azzardato dire che al termine del 1959 la diminuzione sarà ancora minore. Se ben ricordo, nel 1958 gli incassi furono di 110 miliardi, mentre nel 1957 erano stati di 112 miliardi. Peraltro, la frequenza era diminuita dell'8 per cento dato che la leggera differenza di incasso si deve attribuire al fatto che il prezzo medio dei biglietti è aumentato. Fin da quando mi trovavo alla direzione del dicastero delle finanze si è studiato comparativamente quanto è avvenuto in Italia, a seguito dell'introduzione della televisione e quanto è avvenuto in altre nazioni come l'Inghilterra, la Francia e la Germania. Si è notato che la diminuzione degli incassi delle sale cinematografiche in Italia era molto minore di quanto non fosse stata in queste altre nazioni dove in realtà il commercio del cinema aveva patito danni maggiori.

Per molto tempo fui contrario alle proposte caldegiate dal noto commendatore Gemini che vediamo tutti i giorni in un noto notiziario settimanale; però ultimamente, appunto in relazione alla situazione che obiettivamente non era florida, anche tenendo conto

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

di quello che era stato fatto in altre nazioni, mi convinsi che in qualche modo bisognava intervenire a favore di questa categoria.

L'osservazione però che ormai il ritmo di diminuzione della frequenza è diminuito di molto è giusta perché si può calcolare che il contraccolpo della introduzione della televisione c'è già stato e anche se quest'anno i televisori saranno un milione e mezzo e l'anno prossimo due milioni, vi è da pensare che gli effetti negativi nel settore del cinema non saranno gravi.

FALETRA. La questione, secondo me, si pone nel senso esposto dal collega Rossi. Cioè (a prescindere dal fatto che si richieda o meno la rimessione in aula) dal momento che un comitato ristretto sta lavorando per la stesura di un testo di una legge organica, non è il caso di compromettere questo lavoro con il nostro voto che non può che avere una portata molto limitata.

Come uscire da questa situazione?

SEMERARO. Si potrebbe presentare un ordine del giorno!

FALETRA. La soluzione potrebbe anche essere accettabile. Però non vedo come la sostanza del nostro punto di vista possa essere validamente contenuta in un ordine del giorno. Cosa dovrebbe dire, infatti, l'ordine del giorno? Che abbiamo approvato questa legge ma che siamo nel contempo tutti convinti del carattere temporaneo di essa perché altri stanno lavorando attorno ad una legge organica?

Mi sembrerebbe poco opportuno per quanto, in fondo, possibile.

Si potrebbe quindi scegliere un'altra strada nel senso di ottenere maggiori notizie sullo stato dei lavori del comitato e se esso pensa di poter risolvere in breve tempo la questione. Non sono alieno, signor Presidente, dall'accettare una o l'altra di queste due soluzioni, anche se non mi nascondo le difficoltà inerenti alla prima e cioè quella della formulazione di un ordine del giorno che nel momento in cui si approva una legge dà ad essa un valore soltanto temporaneo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avrete certamente notato, onorevoli colleghi, che spesso di fronte ad un provvedimento di una certa rilevanza ci si sente richiamare alla necessità di elaborare leggi organiche, quasi che non avessimo fatto sufficiente esperienza per sapere che le leggi organiche altro non sono se non il risultato di una serie di leggi particolari. E così, rinviando all'ottimo che tanto di frequente è ne-

mico del buono, di continuo siamo costretti a rinviare provvedimenti che ove approvati nel momento giusto potrebbero raggiungere un limitato sì, ma ben concreto scopo.

Per scendere al campo specifico, non vedo come si possa compromettere la famosa elaborazione della legge organica che il Parlamento sarà per approvare per disciplinare tutta questa materia, anche sotto l'aspetto fiscale, con l'approvazione della presente proposta di legge che sostituisce al regime attualmente vigente quello previsto, appunto, da questo provvedimento.

È chiaro che il legislatore della cosiddetta legge organica invece di coordinare e modificare il regime attuale, se la Commissione avrà deciso di approvare le odierne norme, coordinerà e modificherà il regime voluto da queste norme stesse. Ne più né meno.

NATALI. Sono convinto purtroppo, onorevoli colleghi, che più avanti andiamo nella discussione e più gravi si prospettano le varie questioni, non tanto per il merito quanto per eventuali pericolosi precedenti che, certo involontariamente, si possono determinare.

Nell'affermare ciò, mi rivolgo principalmente alla competenza dell'onorevole Faletra, cui mi permetto di proporre il seguente quesito: ci troviamo in questo momento di fronte ad una proposta di legge del collega Semeraro che originariamente formulata in due articoli è stata approvata dalla nostra Commissione e dal Senato che però ha approvato integralmente soltanto il primo articolo, modificando il secondo e aggiungendo un terzo, quarto e quinto articolo.

Il nostro esame quindi — come prescrive il Regolamento — deve essere rivolto soltanto alla modifica del secondo articolo e agli articoli tre, quattro e cinque. È evidente perciò che se accogliessimo una proposta sospensiva, in attesa che il comitato ristretto incaricato di esaminare l'intero problema esprima il suo parere ed eventualmente modifichi, poniamo, il dispositivo dell'articolo uno, faremmo una cosa anche dal punto di vista costituzionale, imperfetta, dato che l'articolo uno non è più suscettibile di discussione. La proposta di legge in sé considerata, può benissimo nei suoi sviluppi prestarsi a discussioni e a modifiche ma per quanto riguarda l'articolo uno essa ha percorso tutto l'iter previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, avendo avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento.

PASSONI. Non è ancora legge però!

NATALI. Esatto, ma io mi chiedo se è possibile ad esempio, modificare le aliquote che

hanno già avuto l'approvazione sia della Camera che del Senato. Certamente, no!

FALETRA. Ella, onorevole Natali, è stato accortissimo nell'aggirare il problema che non è, secondo me, di natura costituzionale o regolamentare. Il problema è un altro: e cioè che l'approvazione di questa proposta di legge possa pregiudicare la discussione della legge organica quale sia per essere, ma già in corso di elaborazione. D'altro canto (e questa preoccupazione è certo fondatissima) una volta approvato questo provvedimento che figura faremmo anche di fronte all'opinione pubblica se da qui ad un mese fossimo costretti a modificarlo?

NATALI. Mi permetto di ricordare che la Commissione ha recentemente modificato le aliquote relative all'imposta generale sull'entrata per le somministrazioni effettuate nei locali di prima categoria e di lusso a distanza di appena quattro mesi da una precedente norma; eppure nessuno ha sollevato obiezioni.

FALETRA. Insomma, vogliamo essere certi che questo provvedimento non sarà in contrasto con la legge organica. Se su questo punto possiamo avere un'assicurazione di massima, non ci opponiamo.

Tutto ciò considerato e ribadito, chiediamo all'onorevole rappresentante del Governo di fornire — beninteso se lo crede — tale assicurazione e nel caso affermativo il modo di garantirne la validità.

Chiarito questo punto essenziale, ripeto, non ci opponiamo all'approvazione di questa proposta di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ella ben sa, onorevole Faletra, quanta stima io abbia della sua intelligenza e competenza e quanto apprezzi la sua richiesta che mi dà modo di chiarire il pensiero del rappresentante del Governo.

In questo momento stiamo discutendo la modifica di una legge già vigente a noi tutti ben nota; non si tratta di modificare una legge organica che deve ancora essere discussa e che noi non conosciamo. Non credo quindi che con l'approvazione del provvedimento al nostro esame si possa in alcun modo pregiudicare l'approvazione della futura legge organica. L'unico effetto dell'approvazione odierna sarà quello che la legge organica anziché essere discussa — quando lo sarà — in base alle norme attualmente in vigore, sarà discussa sui testi in vigore in quel momento; testi che conterranno anche questa legge, se la Commissione l'avrà oggi approvata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la discussione sia stata sufficientemente

ampia per giungere ad una conclusione. Tuttavia credo siano necessarie alcune considerazioni per distinguere le questioni regolamentari da quelle politiche. Dal punto di vista regolamentare, occorre tener presente che quando il 21 luglio 1959, in sede legislativa, abbiamo approvato all'unanimità, meno uno, la proposta di legge Semeraro, ancora non era stata presentata la proposta di legge Alicata ed altri che all'articolo 4 prevede determinate provvidenze di carattere fiscale nel settore della cinematografia. Il Senato, dopo avere esaminato la proposta Semeraro ed avere introdotto talune modifiche, ce l'ha restituita. Oggi, quindi, siamo competenti a discutere, secondo l'articolo 67 del Regolamento, esclusivamente per la valutazione delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, e non oltre.

È vero che il terzo comma dell'articolo che ho testé citato dice « di norma », ma questo termine deve essere inteso nel senso che solo se le modifiche introdotte mutassero completamente la struttura di un provvedimento, esso potrebbe essere riesaminato nel suo insieme.

Questo, per quanto concerne, dal punto di vista regolamentare, i limiti entro cui può spaziare il nostro odierno esame. Circa, poi, il problema della rimessione in aula, qualora fosse richiesta, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, nulla da eccepire. Ritengo però che anche in quella sede la discussione debba essere circoscritta soltanto alle inodifiche introdotte dal Senato.

Rimanendo sempre sul piano regolamentare, la tesi di rinviare l'esame di questo provvedimento perché successivamente — si badi bene — è stata presentata una proposta di legge sulla stessa materia, onde la decisione odierna potrebbe costituire ostacolo ad una diversa delibera che sarà per essere fatta in altra sede, non mi sembra sostenibile. Se oggi approviamo queste norme esse non sono pregiudicate né pregiudichiamo ciò che l'anno prossimo potrà deliberare sulla stessa materia la II Commissione. Quando lo riterrà opportuno quella Commissione, sulla base dei provvedimenti al proprio esame, delibererà con la più assoluta libertà. Né è possibile ritenere che il provvedimento odierno sia tale natura che una volta approvato possa impedire a quella Commissione di esaminare le norme contenute nell'articolo 4 della proposta di legge di iniziativa del deputato Alicata.

E passiamo alle considerazioni di carattere politico. È stato giustamente detto se sia opportuno politicamente che, presa una determinata decisione di carattere fiscale, si proceda a distanza di pochi mesi ad una mo-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

difica. Ma qui è forse il caso di ricordare, con molta franchezza, che un ordine del giorno impegna il Governo politicamente solo fino ad un certo punto, essendo cosa ben diversa dalla norma di legge. E allora, anche per evitare che la nostra Commissione dopo aver deliberato su un provvedimento, ritorni sullo stesso argomento, penso che non si possa oggi chiedere un rinvio di deliberare se non nel merito delle modifiche introdotte dal Senato. In altri termini, se si ritiene che le modifiche introdotte dal Senato non siano accoglibili o siano meritevoli di ulteriore esame, non sarei alieno dal rinviare la discussione di due o tre giorni, purché sempre si tratti di un rinvio fondato sulle modifiche senatoriali e non su un richiamo a provvedimenti giacenti presso la Commissione interni.

Per il resto, anche sulla scorta della mia modesta esperienza, posso affermare che qualsiasi norma oggi approviamo non potrebbe costituire ostacolo nei confronti di ciò che la Commissione interni vorrà a suo tempo discutere e votare. Del resto, se le modifiche che altri vorranno fare rispondono ad una situazione obiettiva riconosciuta tale dal Parlamento, chiedere oggi di limitare con un ordine del giorno la libertà di decisione di un'altra Commissione (politicamente, si intende, non dal punto di vista regolamentare) mi sembra sia chiedere un po' troppo.

FALETRA. Certo, onorevole Presidente, frugando con diligenza nelle pieghe regolamentari si possono sempre trovare dei pro e dei contro nei confronti di una qualsiasi tesi. Noi, ad esempio, potremmo dissentire dalle sue interpretazioni e potremmo quindi chiedere il rinvio della questione alla Giunta del regolamento. Ma ciò, a parte tutto, significherebbe ritardare l'eventuale approvazione di questo provvedimento, cosa che vogliamo evitare perché in linea pregiudiziale non siamo contrari ad esso.

Se potessi quindi ottenere l'assicurazione politica di cui ho già parlato prima, nel senso che questo provvedimento non costituirà pregiudizio nei confronti della legge organica in corso di rielaborazione, non insisterei oltre. Il nostro unico scopo, mi sia consentito ribadirlo ancora una volta, è quello di evitare di trovarci tra due o tre mesi di fronte ad una obiezione che, facendosi scudo della legge già approvata, ci precludesse la possibilità di approvare le nuove norme.

PRESIDENTE. Il Governo ha precisato di non avere pregiudiziali in questo senso ed ha aggiunto che una pregiudiziale del genere non sarà opposta nemmeno per quanto riguarda il

contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge Alicata. A questo proposito il rappresentante del Governo dichiara che esprimerà il suo parere responsabile quando il testo sarà esaminato. Del resto, sarebbe anche fuori luogo chiedere al Governo di esprimersi ora sul contenuto di quell'articolo 4 o genericamente sulla proposta di legge Alicata. Quello che gli si può chiedere è che non si avvalga di una pregiudiziale di carattere politico di questo genere: « due o tre mesi fa è stata modificata questa norma e quindi il Governo si oppone per questo ».

Per quanto mi è stato possibile intendere dalle parole del Sottosegretario Valsecchi, mi sembra che la questione sia da porre in questi termini.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Proprio così, e le do atto che ella, onorevole Presidente, ha interpretato esattamente le mie parole.

FALETRA. Ne prendiamo volentieri atto e crediamo che con queste assicurazioni sia possibile continuare la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera:

« Qualora vengano emessi biglietti a pagamento, non è consentita l'esenzione dal diritto erariale su tessere e biglietti concessi per l'ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere.

È fatta eccezione per i casi previsti dalla legge e per le persone nella legge medesima indicate ».

Il Senato l'ha modificato come segue:

« L'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per le tessere nominative gratuite permanenti rilasciate dagli impresari e per ogni invito, autorizzazione o concessione che consenta, comunque, l'ingresso gratuito, sono dovuti per ciascuno spettacolo, i diritti erariali in relazione ai prezzi che risultano stabiliti per i corrispondenti posti od ingressi non gratuiti.

Nei casi previsti dal comma precedente, alla riscossione dei diritti erariali si provvede, di volta in volta, mediante rilascio di apposito biglietto ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura degli articoli 3, 4 e 5 nel testo proposto dal Senato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1959

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

All'articolo 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è aggiunto il seguente comma:

« Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo, sono esenti dai diritti erariali ».

(È approvato).

ART. 4.

È elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo » (1709):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

SEMERARO: « Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (456-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, De Michieli Vitturi, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Nicoletto, Napolitano Francesco, Natali, Passoni, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Semeraro, Servello, Tantalò, Trebbi, Zugno.

È in congedo:

Vicentini.

La seduta termina alle 19,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI